



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

SEZIONE 1 VIA ISARCO 1

comunica a:

[REDACTED]
VIA DELLA PREFETTURA, 3
58100 GROSSETO
GR

IV. ILARIA VICHI
VIALE OMBRONE, 44
58100 GROSSETO
GR

comunicazione di cancelleria
comunicazione di Deposito Sentenza

procedimento Numero: **2791/2014** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

giudice: **SIMONETTI ADRIANO**

depositata Sentenza Numero: **422/2015** in data : **29/05/2015**

parti nel procedimento

Attore Principale

[REDACTED]
Difeso da:

Convenuto Principale

[REDACTED]
H3G S.P.A.

Difeso da:
ILARIA VICHI

vedi P.Q.M. allegato

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO, NELLA PERSONA DEL DOTT. ADRIANO SIMONETTI,
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA DA

[REDACTED], RAPPRESENTATA E DIFESA DAGLI AVV.TI **[REDACTED]**
[REDACTED] ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO IL DI LORO STUDIO IN
GROSSETO

CONTRO

H3G S.p.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTATE PRO TEMPORE, CON SEDE IN
TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ILARIA VICHI
ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO IL DI LEI STUDIO IN GROSSETO

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI PAGAMENTI INDEBITI RELATIVI A
SOMMINISTRAZIONE DI SERVIZI TELEFONICI E RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEGLI
STESSI

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

COME IN ATTO DI CITAZIONE

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

COME NELLA COMPARSA DI RISPOSTA

FATTO E DIRITTO

Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'interpretazione della predetta disposizione non può non collocarsi nell'alveo della
disciplina di semplificazione del procedimento già segnata dall'art. 281 sexies c.p.c. e
ribadita dal disposto dell'art. 16, comma 5, D. Lgs 5/2003, diretta a contemperare il
diritto della parte ad una motivazione in grado di palesarle le ragioni della decisione
con le esigenze di ragionevole celerità del procedimento consacrate dall'art. 111
Cost.

422/15
24/01/14
2869/15
Oggetto Podium Sound

Ai fini della concreta determinazione della portata contenuta nell'art. 112 c.p.c. appare del tutto corretto tener conto proprio del disposto del richiamato art. 16, comma 5, L. 5/2003.

La disposizione in questione prevede che la sentenza possa sempre essere motivata in forma abbreviata "mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa" e la esposizione delle ragioni di diritto "anche con riferimento a precedenti conformi", e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa come pure la concisa esposizione di diritto può consistere nel riferimento a precedenti giurisprudenziali.

Tutto ciò premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti ed alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione alla comparsa di risposta ed alle ulteriori memorie depositate nel corso del giudizio.

Nel merito della causa all'esame dell'odierno Giudicante, la domanda di parte attrice è intesa ad ottenere l'accertamento della legittimità delle somme incamerate dal gestore H3G relativamente a fatture emesse nei suoi confronti per gli anni 2012-2014, riguardanti la "fornitura di servizi telefonici", nell'ambito del suo esercizio commerciale, per un importo complessivo di E. 1.556,17, che risulta essere stato addebitato sulla Carta Si alla stessa intestata, la cui somma viene, pertanto, richiesta in restituzione.

Deduce parte attrice che le cifre riguardanti la fornitura dei servizi telefonici in questione erano state già corrisposte tramite il suo conto acceso presso la Banca Etruria di Marina di Grosseto, per cui "la fattispecie giuridica che si configura è senza dubbio quella del pagamento indebito, sancita e tutelata dall'art. 2033 c.c." e "che la violazione del predetto articolo si genera in forza di un ulteriore illecito, ossia quello di operare periodicamente un addebito sulla carta di credito della Sig. senza aver ricevuto da quest'ultima alcuna autorizzazione ad eseguire l'operazione in questione".

Costituitasi in giudizio H3G, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, eccependo, inoltre, come l'interessata avesse in data 26 novembre 2011 "fornito come modalità di pagamento una carta di credito autorizzando, dunque, un addebito" in tal senso.

Allo stato del atti, rilevato, in via pregiudiziale, come parte convenuta non abbia inteso aderire al tentativo di conciliazione espletato davanti all'organismo autorizzato, nel cui ambito il contesto avrebbe potuto avere più sollecita definizione, si osserva quanto segue:

- 1) non sussiste prova documentale, ad opera del gestore, del richiesto traffico telefonico, in base al quale sono state emesse le fatture nei confronti di parte attrice, per cui le somme addebitate a tale titolo non trovano giustificazione;
- 2) non sussiste prova documentale dell'autorizzazione fornita da parte attrice ad addebitare sulla sua CartaSi gli importi relativi a tale presunto traffico telefonico.

Considerato, pertanto, che parte convenuta ha ommesso di fornire elementi documentali a sostegno della sua pretesa nei confronti della ██████████, la domanda di parte attrice è da considerarsi meritevole di accoglimento e, quindi, si condanna HEG a restituire alla stessa la somma di E. 1.556,17 (maggiorato degli interessi legali), tanto più perché risulta addebitata sulla CartaSi della titolare, senza che di tale operazione sia stata data prova della prescritta autorizzazione.

Le spese del presente giudizio si determinano in E. 2.000,00, con le maggiorazioni di legge.

P.Q.M

IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

Definitivamente decidendo in ordine alla causa de qua;

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- 1) Accoglie la domanda di parte attrice e condanna H3G a restituire alla stessa la somma complessiva di E. 1.556,17, maggiorata degli interessi legali dal dì di ogni operazione di addebito sulla CartaSi al saldo finale;
- 2) Determina le spese di giudizio a carico della convenuta in E. 2.000,00, con le maggiorazioni di legge.

Grosseto, 29 maggio 2015

*Dot. Michele
11/15*

IL GIUDICE DI PACE

